

# STUDIO LEGALE NICODEMO

AVV. GIOVANNI FRANCESCO NICODEMO  
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Lì, 24 luglio 2020

Spett.le FICEI  
Via degli Uffici del Vicario, 49  
00186 – ROMA

## *Parere pro veritate*

*Spett.le F.I.C.E.I.,*

faccio seguito alla richiesta di parere formulata dal COSIB – Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno prot. 2474 del 20.07.2020. –

L'Ente formula il seguente quesito:

*“Ai sensi dell’art. 24 del D.L. 34/2020 si chiede di conoscere se i Consorzi industriali, aventi natura giuridica di “Enti Pubblici Economici” soggiacciono o meno al pagamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 dell'Irap”. –*

A riguardo, preliminarmente, si osserva che il comma 2 della norma in questione prevede testualmente che, *“Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché' dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel*

# STUDIO LEGALE NICODEMO

AVV. GIOVANNI FRANCESCO NICODEMO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

*periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.-*

**Quindi l’ “esenzione” è sostanzialmente a beneficio dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.-**

Nono possono accedere al beneficio – quindi sono testualmente esclusi - solo i soggetti nominati dal comma 2, ovvero quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e i soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. -

Quindi la linea di indirizzo che si intende fornire con il presente parere è la seguente. -

L'elemento “discriminante” non è la natura di Ente Pubblico Economico del Consorzio ma la produzione o meno di ricavi e compensi nei termini specificati dalla legge. -

Ne consegue che il Consorzio - nella specie - per accedere al beneficio dovrà assicurarsi d'essere soggetto *con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico* e che tali ricavi e/o compensi non siano superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.-

Nelle esposte considerazioni è il mio parere. -

**(avv. Giovanni F. Nicodemo)**



VIA DANCALIA, 21 - 00199 - ROMA -

VIA ROCCO SCOTELLARO, 155 - 85044 LAURIA (PZ) TEL. FAX. 0973.258986

E.MAIL: [AVVOCATOGIOVANNINICODEMO@GMAIL.COM](mailto:AVVOCATOGIOVANNINICODEMO@GMAIL.COM) - PEC: [NICODEMO.GIOVANNIFRANCESCO@CERTAVVOCATILAG.IT](mailto:NICODEMO.GIOVANNIFRANCESCO@CERTAVVOCATILAG.IT)

COD. FISC. NCD GNN 83P04 E 919 T - PART. IVA 01782330763